

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2021, n. 21-4255

**Protocollo d'Intesa, di cui alla D.G.R. n. 8-4564 del 16/1/2017, tra Regione Piemonte, Agenzia della Mobilita' Metropolitana e le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui alla L.R. 24/2009. Approvazione schema di Atto aggiuntivo all'Atto di rinnovo approvato con D.G.R. n. 6-2518 dell'11/12/2020 per la partecipazione dell'Unione per la Difesa del Consumatore (U.DI.CON.).**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- l'art. 13, comma 4 bis, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", prevede: "*incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio*";
- l'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" in attuazione del principio di sussidiarietà, dispone che in sede di stipula dei contratti di servizio gli Enti Locali sono tenuti ad applicare una serie di articolate disposizioni al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli Utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni offerte;
- il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, e ne favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, "*anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni*". L'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, in particolare, riconosce ai consumatori ed agli utenti il fondamentale diritto all'erogazione di servizi pubblici "*secondo standard di qualità e di efficienza*";
- l'art. 8 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 "Servizi pubblici regionali" prevede che le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all'articolo 2, comma 461 della legge n. 244/2007, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2 lettera g) della legge stessa, si applichino (ad esclusione dei servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina) anche ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione;
- il documento approvato alla conclusione della XII Sessione programmatica del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti – Regioni del 24 e 25 gennaio 2012, prevede una articolata e più incisiva partecipazione delle rappresentanze dei consumatori nella programmazione e nell'erogazione dei servizi pubblici;
- l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che le "Carte di servizio", nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, debbano indicare in modo

specifico “*i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura*”;

- l'Accordo della Conferenza Unificata, sottoscritto in data 26 settembre 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (redatto ai sensi dell'art. 9 comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281), individua le “Linee guida” ed i criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi del richiamato art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Atteso che all'Agenzia della Mobilità piemontese, ai sensi delle leggi regionali n. 1/2000 e s.m.i. e n.19/2016, sono state conferite le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale e regionale degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria e integrata del sistema della mobilità e dei trasporti.

Alla luce di quanto premesso, con D.G.R. n. 8-4564 del 16/1/2017 è stato approvato uno specifico “*Protocollo d'Intesa per il recepimento e l'attuazione dell'accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013*”, della durata di 3 anni, che prevede la collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia della mobilità piemontese da una parte e le Associazioni dei consumatori riconosciute dalla normativa vigente dall'altra, tendente a favorire una migliore integrazione funzionale degli interessi rappresentati dalle Associazioni dei Consumatori nell'attuazione delle politiche regionali in materia di trasporto pubblico locale.

Dato atto dei risultati proficui ottenuti dalla collaborazione tra Regione Piemonte, Agenzia della Mobilità Piemontese e le Associazioni succitate e dalle iniziative concordate in seno al Tavolo previsto dal Protocollo di che trattasi, la Regione Piemonte con nota prot. n. 39230/A1810B del 11/8/2020 ha comunicato all'Agenzia della Mobilità Piemontese ed alle Associazioni dei consumatori firmatarie, l'intenzione di proseguire tale sinergia di intenti proponendo quindi il rinnovo del Protocollo, con i medesimi contenuti di quello del 2017, per ulteriori 3 anni;

con D.G.R. n. n. 6-2518 dell'11 dicembre 2020 è stato quindi approvato l'Atto di Rinnovo del “*Protocollo d'Intesa per il recepimento e l'attuazione dell'accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013*” sottoscritto tra le parti il 15/2/2017.

In data 15/11/2021 l'Associazione Unione per la Difesa dei Consumatori (di seguito U.DI.CON) , iscritta nell'elenco previsto dall'art. 6 della l.r. n. 24/2009, ha rivolto formale istanza alla Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica” (acquisita agli atti al prot. n. 54025/1810B del 16/11/2021) di inserimento nel “Tavolo Permanente di Consultazione sul trasporto pubblico locale e regionale” previsto dal paragrafo 14 dell'Atto di Rinnovo approvato con D.G.R. n. 6-2518 dell'11 dicembre 2020;

con nota prot. n. 54274/A1810B del 17/11/2021 è stato chiesto ai sottoscrittori dell'Atto di Rinnovo succitato, di esprimere un parere circa l'inserimento dell'U.DI.CON. nel “Tavolo Permanente di Consultazione sul trasporto pubblico locale e regionale” previsto dal paragrafo 14 dell'Atto di Rinnovo approvato con D.G.R. n. 6-2518 dell'11 dicembre 2020, cui non sono seguite comunicazioni ostative.

Ritenuto, pertanto:

- di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all’*“Atto di rinnovo del Protocollo d'Intesa per il recepimento e l'attuazione dell'accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e*

*pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, sottoscritto in data 15.02.2017*”, approvato con D.G.R. n. 6-2518 dell’11 dicembre 2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, finalizzato al recepimento della partecipazione dell’U.DI.CON al Tavolo Permanente di Consultazione sul Trasporto pubblico locale e regionale;

- di demandare all’Assessore regionale pro tempore ai Trasporti la sottoscrizione del succitato Atto integrativo;

- di demandare alle competenti strutture della Direzione regionale “*Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*”, provvedano allo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del suddetto Atto integrativo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

vista la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

visto il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

vista la Legge Regionale 26 ottobre 2009 n. 24;

vista la Legge 24 marzo 2012, n. 27;

vista la D.G.R n. 8-4564 del 16/1/2017 e la D.G.R. n. 6-2518 dell’11 dicembre 2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all’*“Atto di rinnovo del Protocollo d’Intesa per il recepimento e l’attuazione dell’accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, sottoscritto in data 15.02.2017”*”, approvato con D.G.R. n. 6-2518 dell’11 dicembre 2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, finalizzato al recepimento della partecipazione dell’U.DI.CON al Tavolo Permanente di Consultazione sul Trasporto pubblico locale e regionale;

- di demandare all’Assessore regionale ai Trasporti la sottoscrizione del succitato Atto aggiuntivo;

- di demandare alle competenti strutture della Direzione regionale “*Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione del suddetto Atto aggiuntivo.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO DI RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO SANCITO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 26.09.2013 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 254 DEL 29.10.2013**

**approvato con D.G.R. n. 6-2518 dell'11 dicembre 2020**

**TRA**

la Regione Piemonte, nella persona dell'assessore pro tempore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Personale e Organizzazione Marco GABUSI (di seguito "la Regione");

l'Agenzia della Mobilità Piemontese nella persona del ..... (di seguito "l'Agenzia");

le seguenti Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 della l.r. 26 ottobre 2009 n. 24:

TUTELATTIVA - ADICONSUM Piemonte - ADOC Piemonte - CODACONS Piemonte - FEDERCONSUMATORI Piemonte - MOVIMENTO CONSUMATORI Piemonte APS (di seguito "le Associazioni");

e

l' U.DI.CON (Unione per la Difesa del Consumatore)

**PREMESSO CHE**

1) il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.", ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

2) la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", disciplina, nella Regione Piemonte, la materia del trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

3) all'Agenzia, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., sono state conferite le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale e che la medesima è pertanto competente in materia di affidamento dei relativi servizi.

4) l'art. 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, al comma 4 bis prevede: "incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio".

5) il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo” ed in particolare l’art. 2, c. 2°, lett. g) riconosce, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni, come fondamentali i diritti dei consumatori e degli utenti all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

6) l’art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare una serie di articolate disposizioni al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli Utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni.

7) l’art. 8 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 “Servizi pubblici regionali” prevede che “le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all’articolo 2, comma 461 della l. 244/2007, nonché le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 2 lettera g) l.r. citata, si applicano anche ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione (ad esclusione dei servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina)”.

8) il documento approvato alla conclusione della XII Sessione programmatica Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti – Regioni del 24 e 25 gennaio 2012, prevede una articolata e più incisiva partecipazione delle rappresentanze dei consumatori nella programmazione e nell’erogazione dei servizi pubblici.

9) l’art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” (cd. “Decreto Cresci Italia”), convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede che le “carte di servizio”, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, debbano indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura;

10) l’Accordo della Conferenza Unificata, sottoscritto in data 26 settembre 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (redatto ai sensi dell’art. 9 comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281), individua le “Linee guida” ed i criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell’art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

11) l’art. 10 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 “*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*”, prevede che la Regione Piemonte, nell’ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, garantisca il diritto alla mobilità di ogni persona ed operi per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l’accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, nonché garantisca l’accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

#### RILEVATO CHE

12) con D.G.R. n. 8-4564 del 16/1/2017 è stato approvato uno specifico “Protocollo d’Intesa per il recepimento e l’attuazione dell’accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013”, sottoscritto in data 15/2/2017, che prevedeva la collaborazione tra la Regione e l’Agenzia da una parte e le Associazioni riconosciute dalla normativa vigente dall’altra, tendente a favorire una

migliore integrazione funzionale degli interessi rappresentati dalle Associazioni nell'attuazione della politiche regionali in materia di trasporto pubblico locale.

13) dato atto dei risultati proficui ottenuti dalla collaborazione tra la Regione, l' Agenzia e le Associazioni e dalle iniziative concordate in seno al Tavolo previsto dal Protocollo di che trattasi, realizzatesi in azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, con D.G.R. n. 6-2518 dell'11 dicembre 2020 è stato approvato l'Atto di Rinnovo del Protocollo succitato per ulteriori 3 anni con possibilità di rinnovo o proroga.

Alla luce di quanto sopra, con il presente Atto Aggiuntivo si estende la partecipazione all'U.DI.CON. all'Atto di rinnovo del Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. n. 6-2518 dell'11 dicembre 2020 tra Regione Piemonte, Agenzia della Mobilita' Piemontese e le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 della l.r. 26 ottobre 2009 n. 24.

Letto, firmato e sottoscritto,

**Regione Piemonte** \_\_\_\_\_

**Agenzia della Mobilità Piemontese** \_\_\_\_\_

**TUTELATTIVA** \_\_\_\_\_

**ADICONSUM Piemonte** \_\_\_\_\_

**ADOC Piemonte** \_\_\_\_\_

**CODACONS Piemonte** \_\_\_\_\_

**FEDERCONSUMATORI Piemonte** \_\_\_\_\_

**MOVIMENTO CONSUMATORI APS** \_\_\_\_\_

**U.DI.CON.** \_\_\_\_\_